



Comune di Casanova Lonati

PROVINCIA DI PV

GIUNTA COMUNALE VERBALE DI DELIBERAZIONE N.31

OGGETTO: CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PER L'ANNO 2025. PERSONALE COMPARTO. INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE. APPLICAZIONE ART. 14 C. 1 BIS L.69/2025 INCREMENTO FONDO IN DEROGA LIMITE SALARIO ACCESSORIO.

L'anno **duemilaventicinque** addì **venti** del mese di **ottobre** alle ore **nove** e minuti **venti** nella sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. Lucato Stefano - Sindaco	Sì
2. Beretta Umberto - Assessore	Sì
3. Narese Lino - Assessore	No
Totale Presenti:	2
Totale Assenti:	1

Partecipa il Vice Segretario Comunale **Dott. Fazia Mercadante Umberto in videoconferenza**.

Il **Sig. Lucato Stefano** assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all'ordine del giorno.

L'assessore Beretta partecipa alla seduta in videoconferenza.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

Richiamati:

- il Contratto Collettivo Nazionale, triennio 2019-2021, sottoscritto in data 16/11/2022;
- il Contratto Collettivo Integrativo Giuridico dell'Ente (CCI) 2023-2025, sottoscritto nell'anno 2023;

Dato Atto che

- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 79 e 80 del CCNL Funzioni locali 16.11.2022 e risultano suddivise in:
 - o risorse stabili, costituite da un unico importo consolidato, aventi carattere di certezza e stabilità, stanziare per la contrattazione integrativa;
 - o **risorse variabili, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate da parte dell'Amministrazione;**
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 79 del CCNL Funzioni locali 16.11.2022;

Visto l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

Considerato che la Giunta è chiamata a fornire al Presidente ed ai componenti della delegazione trattante di parte pubblica le necessarie direttive che, anche se non dettagliate e non vincolanti, risultino utili in primo luogo alla costituzione della delegazione trattante e poi per la definizione della ripartizione ed utilizzo delle risorse decentrate destinate in bilancio per il personale, nella distinzione tra “risorse stabili” e “risorse variabili”, e conseguentemente per l'avvio delle trattative finalizzate alla ripartizione e l'utilizzo delle risorse decentrate per il personale, nonché per la stipula del contratto collettivo decentrato integrativo per l'anno di riferimento;

Ritenuto di esprimere i seguenti indirizzi per la costituzione del fondo delle risorse decentrate di parte variabile del Comparto Funzioni Locali relativo al presente anno corrente 2025, e precisamente:

- a. destinare una quota adeguata di risorse atte a finanziare la performance organizzativa ed individuale, da erogare al personale sulla base del sistema di valutazione vigente nell'Ente, per la effettiva capacità di incentivare e premiare il merito, eventualmente anche rimodulando le risorse destinabili agli istituti indennitari di cui all'art. 80 del CCNL;

- b. autorizzare l'iscrizione tra le risorse variabili ai sensi dell'art.79 comma 3 del CCNL 16.11.2022 lo 0,22% calcolato sul monte salari 2018 ripartito in proporzione fra fondo dipendenti € 52,88 e PO/EQ € 84,82;
- c. effettuare progressioni economiche all'interno delle aree destinando la somma di € 1.600,00 + €.650,00 all'attribuzione dei differenziali stipendiali per n. 1 Funzionario e per n. 1 Operatore Esperto;
- d. mantenere l'incremento ai sensi dell'art. 8 c.3, del DL 13/2023 convertito con L.41/2023, che prevede che gli enti locali possono incrementare i fondi dei dipendenti e delle EQ/PO dall'anno 2023 all'anno 2026, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017, in misura pari al 5% della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016. Tale somma corrisponde a €243,36 per il fondo dipendenti ed €598,10 per il fondo EQ/PO;
- e. confermare l'incremento di €245,05 del fondo dei dipendenti tramite corrispondente riduzione del fondo delle PO/EQ ai sensi dell'art. 7 c.4 lett. u) dl CCNL del 16.11.2022;

Ritenuto, inoltre, di applicare l'art.14 c.1 bis della L. 69 del 09.05.2025 che prevede:

“A decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le Regioni, le Città metropolitane, le Province e i Comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 33, commi 1, 1-bis e 2, del D.L. n. 34/2019 e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48% delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali”

Visto l'art. 33 comma 2 del d.l. 34/2019 Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 28 giugno 2019, n. 58 che testualmente dispone: *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.....”*;

Vista la circolare della Ragioneria Generale dello Stato 27.6.2025, n. 175706 “Indicazioni operative in merito all'applicazione dell'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 9 maggio 2025. Trattamento accessorio del personale non dirigenziale di regioni, città metropolitane, province e comuni” che prevede:

- che le risorse incrementali, in quanto alimentanti la componente stabile del Fondo, danno luogo a un onere permanente a carico del bilancio dell'ente;
- che le più volte citate risorse aggiuntive, incrementando la componente stabile del Fondo, assumono natura strutturale con la possibilità di destinare le risorse *“a tutti gli istituti permanenti quali, ad esempio, il finanziamento dell'attribuzione dei differenziali stipendiali di cui all'articolo 14 del CCNL (Progressioni economiche all'interno delle aree) come previsto dal comma 2, lettera j), del citato articolo, (...)”*.

La nota della Ragioneria fornisce anche indicazioni operative per:

- calcolare correttamente l'incremento massimo possibile della parte stabile del fondo
- verificare che l'aumento di tale fondo non porti a superare i valori soglia come definiti dall'articolo 33 del d.l. 34/2019.

Altri elementi rilevanti:

- non possono avvalersi della facoltà prevista dalla legge gli enti con un'incidenza della parte stabile del fondo sommato agli stanziamenti per le retribuzioni delle EQ, in rapporto alla spesa tabellare del 2023 relativa alle aree professionali già pari o superiore al 48%;
- non possono avvalersi della facoltà gli enti che aumentando il fondo oltrepassino i limiti imposti dai valori soglia previsti dall'articolo 33, commi 1, 1-bis, e 2, del d.l. 34/2019 e relativi decreti attuativi;
- ai fini della verifica della "sostenibilità finanziaria" e cioè delle facoltà assunzionali, la spesa per il personale da rapportare alla media triennale delle entrate correnti al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità va aumentata sia dell'incremento della parte stabile del fondo delle risorse decentrate, sia conseguentemente dell'Irap e degli oneri riflessi; la conseguenza è, dunque, il peggioramento del rapporto ed un'erosione delle capacità assunzionali;
- gli enti potranno decidere di apportare l'incremento massimo consentito dalla norma anche gradualmente, per "ratei" annuali;
- l'incremento è, però, una tantum: il massimo possibile è quello stabilito con i metodi di calcolo previsti per il 2025;
- gli enti potrebbero, però, decidere anche di applicare gli aumenti a partire da annualità successive al 2025;
- una volta incrementata la componente stabile del Fondo (nella misura massima possibile), "negli anni successivi non è più incrementabile";
- deve essere rispettato il tetto massimo di spesa di personale, posto dall'articolo 1, commi 557-562, della legge 296/2006;
- non c'è alcun incremento automatico delle risorse di bilancio che finanziano le retribuzioni di posizione e risultato delle EQ in proporzione al fondo; se gli enti intendono incrementare dette retribuzioni debbono concordarlo con i sindacati nell'ambito della contrattazione decentrata.
- le risorse della componente variabile del fondo restano soggette al limite del salario accessorio previsto dall'articolo 23, comma 2, del D.lgs 75/2017;
- invece, l'incremento della parte stabile adottato attuando l'articolo 14, comma 1-bis, è in deroga al tetto di cui sopra;

Dato atto che questo Ente, sulla base dei conteggi previsti dalla sopra citata circolare della R.G.S., che si riporta:

FONDO STABILE 2025 senza incremento	€ 6.252,44	33,52%
EQ/PO 2025	€ 12.401,76	66,48%
TOT 2025	€ 18.654,20	100,00%
TABELLARE 2023	€ 46.498,65	
%	40,12%	
48%	€ 3.665,16	INCREMENTO MASSIMO FONDO DIPENDENTI

prevede la possibilità di incrementare il fondo dei dipendenti di una somma pari a € **3.665,16**;

Dato atto che:

- sulla base dei conteggi riportati nell'allegato A) si è verificato che l'aumento di tale fondo non porta a superare i valori soglia come definiti dall'articolo 33 del D.L. 34/2019 che è pari al 24,41% rispetto al limite del 29,50%;
- stato rispettato il tetto massimo di spesa di personale, posto dall'articolo 1, commi 562, della legge 296/2006 come sotto riportato: € 112.789,09;

Considerato che il Comune ha rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2024 e dagli atti del preconsuntivo 2025 il predetto requisito risulta rispettato e che, sulla base dei dati del bilancio di previsione 2026-2028, il vincolo del pareggio di bilancio sarà rispettato anche per predette annualità;

Ritenuto, pertanto, verificati i requisiti, di incrementare il fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio dall'anno 2025, ai sensi dell'art.14 c. 1 bis, fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48% delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali pari a € **3.665,16**;

Dato atto che il presente atto è stato sottoposto al Revisore dei Conti al fine del rispetto di quanto previsto dall'art. 33, commi 1, 1-bis e 2, del D.L. n. 34/2019 e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione

Ritenuto necessario fornire alla delegazione trattante di parte pubblica un indirizzo in merito agli obiettivi e alle priorità da conseguire nella fase negoziale con le parti sindacali, che tenga necessariamente conto del contesto economico finanziario di questo Ente al fine di quantificare le risorse, coniugando il miglioramento dell'efficienza dei servizi con il miglioramento delle condizioni di lavoro e della crescita professionale del personale;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Personale ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis, comma 1 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis, comma 1 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. Di fornire, per tutte le motivazioni in premessa espresse, i seguenti indirizzi cui dovrà attenersi la delegazione trattante di parte pubblica durante la contrattazione decentrata integrativa:
 - a. destinare una quota adeguata di risorse atte a finanziare la performance organizzativa ed individuale, da erogare al personale sulla base del sistema di valutazione vigente nell'Ente, per la effettiva capacità di incentivare e premiare il merito, eventualmente anche rimodulando le risorse destinabili agli istituti indennitari di cui all'art. 80 del CCNL;
 - b. di autorizzare l'iscrizione tra le risorse variabili ai sensi dell'art.79 comma 3 del CCNL 16.11.2022 lo 0,22% calcolato sul monte salari 2018 ripartito in proporzione fra fondo dipendenti € 52,88 e PO/EQ € 84,82;
 - c. di effettuare progressioni economiche all'interno delle aree destinando la somma di € 1.600,00 + € 650,00 all'attribuzione dei differenziali stipendiali per n. 1 Funzionario e per n. 1 Operatore Esperto;
 - d. di mantenere l'incremento ai sensi dell'art. 8 c.3, del DL 13/2023 convertito con L.41/2023, che prevede che gli enti locali possono incrementare i fondi dei dipendenti e delle EQ/PO dall'anno 2023 all'anno 2026, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017, in misura pari al 5% della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016. Tale somma corrisponde a € 243,36 per il fondo dipendenti ed € 598,10 per il fondo EQ/PO;

- e. di confermare l'incremento di €.245,05 del fondo dei dipendenti tramite corrispondente riduzione del fondo delle PO/EQ ai sensi dell'art. 7 c.4 lett. u) dl CCNL del 16.11.2022;
- 2. Di incrementare il fondo dei dipendenti di una somma pari a €. **3.665,16** ai sensi dell'art.14 c.1 bis della L.69 del 2025, in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, da destinarsi a progressioni orizzontali e produttività;
- 3. Di dare atto del parere del Revisore dei Conti in merito al fine del rispetto di quanto previsto dall'art. 33, commi 1, 1-bis e 2, del D.L. n. 34/2019 e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione

Successivamente, data l'urgenza di procedere in merito, con separata votazione unanime e favorevole espressa nei modi di legge,

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134 – 4° comma – del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed integrazioni.

Fatto, letto, e sottoscritto:

Il Sindaco
Firmato digitalmente
Lucato Stefano

Il Vice Segretario Comunale
Firmato digitalmente
Fazia Mercadante Umberto
